ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO: MAGGIORI ONERI PER I DATORI DI LAVORO

Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni, introdotte dalla L. 92/2012, che regolano l'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) che si sostituisce all'indennità di disoccupazione e prenderà il posto dell'indennità di mobilità.

Il **campo di applicazione** dell'assicurazione sociale per l'impiego è stato esteso, rispetto all'indennità di disoccupazione in vigore a tutto il 2012, comprendendo tutti i lavoratori dipendenti, inclusi:

- gli apprendisti;
- i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, se dipendente.

I **requisiti** sono, attualmente:

- stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. *c)* Dlgs 21.4.2000, n. 181) involontario;
- n° 2 anni di anzianità assicurativa;
- almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo Aspi) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

La **durata** prevista per l'anno 2013 è di:

- 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di età e
- 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età.

La retribuzione di riferimento è calcolata come retribuzione globale mensile media degli ultimi due anni, mentre l'importo è computato come il 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro, più il 25% della parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi. L'indennità viene inoltre ridotta progressivamente, subendo una decurtazione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese.

Drc Paghe srl
Via Imperia, 43 – 20142 Milano
Telefono 02/92872701 – Fax 02/67199707
e-mail info@drcpaghe.it sito: www.drcpaghe.it
Partita Iva e codice Fiscale: 04679540968 – Rea: MI-1764679
Capitale Sociale Euro 10.000

L'art. 2, c. 20, istituisce la cd. "miniAspi", diretta a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Il campo di applicazione, il calcolo della retribuzione di riferimento e l'importo del trattamento "ridotto" coincidono con quelli del trattamento "pieno".
Con riferimento ai requisiti, in particolare contributivi, la "miniAspi" richiede soltanto 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e non più il requisito dei due anni di anzianità assicurativa pregressa; è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma "ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione".

Per finanziare le nuove prestazioni (Aspi e mini-Aspi) i datori di lavoro sono tenuti a pagare un contributo addizionale sui contratti a termine (1,4%) e su quelli di apprendistato (1,61%), nonché il c.d. contributo sui licenziamenti.

A partire dal 1° gennaio 2013 il *contributo sui licenziamenti* è dovuto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (compresi, quindi, il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato nonché le interruzioni dei rapporti di apprendistato) e lo stesso è, in un certo senso predeterminato, corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari a 472,69 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.152,90 euro mensili).

Aspi e mini aspi verranno alimentate in parte poi, dalla *contribuzione ordinaria*, pari all'1,31% della retribuzione imponibile, a totale carico dei datori di lavoro, incrementato dal contributo dello 0,30%, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, o, in caso di mancata adesione ai predetti fondi, devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e al Fondo di rotazione del Ministero del Lavoro, per un totale complessivo pari all'1,61% della retribuzione imponibile.
L'Inps ricorda che la nuova forma di sostegno al reddito è estesa anche agli apprendisti, pertanto, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, i contributi a carico del datore di lavoro per l'apprendistato sono incrementati del contributo all'ASPI pari all'1,61%.

In merito all'esonero totale introdotto dalla Legge di Stabilità per l'anno 2012 (Legge n. 183/2011), in via sperimentale, per gli apprendisti assunti negli anni dal 2012 al 2016 (sgravio del 100% della contribuzione a carico azienda, da parte di imprese che occupano fino a 9 addetti) l'Istituto ribadisce che tale sgravio contributivo non opera sul contributo ASPI.

Per quanto riguarda la *contribuzione addizionale*, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Riforma Fornero ha introdotto un contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Per effetto di tale disposizione, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 (e quindi non solamente a quelli instaurati a partire dalla medesima data), la contribuzione complessivamente dovuta per l'ASPI si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61 % + 1,40%) della retribuzione imponibile.

Sono esclusi dall'obbligo di versamento del contributo addizionale le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31/12/2011, come ad esempio il ccnl del Turismo del 20 febbraio 2010;
- gli apprendisti, in quanto lavoratori a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011;
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la Riforma Fornero ha previsto che il contributo addizionale dell'1,40% potrà essere recuperato, superato il periodo di prova, dai datori di lavoro che, alla scadenza trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. La restituzione potrà avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. Il contributo addizionale è restituito nel limite massimo di sei mensilità. Nel caso di riassunzione a tempo indeterminato del medesimo lavoratore, l'Inps effettuerà una riduzione del rimborso spettante corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza del contratto a termine e la stabilizzazione del rapporto.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Drc Paghe srl
Via Imperia, 43 – 20142 Milano
Telefono 02/92872701 – Fax 02/67199707
e-mail info@drcpaghe.it sito: www.drcpaghe.it
Partita Iva e codice Fiscale: 04679540968 – Rea: MI-1764679
Capitale Sociale Euro 10.000